



LICEO GINNASIO STATALE "G.GARIBALDI" PALERMO

Via Canonico Rotolo, n. 1
Tel.091.589624 - Fax 091.6110757
Cod.Fis.80025620826

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

A.S. 2014/2015

INDICE

PREMESSA	pag. 3
FINALITA'	pag. 4
RISORSE INTERNE COINVOLTE E COMPITI	pag. 5
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO	pag. 9
MISURE E STRUMENTI DISPENSATIVI/COMPENSATIVI	pag. 10
VERIFICA E VALUTAZIONE	pag. 11
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA	pag. 12
QUALCHE PRECISAZIONE SULLE LINGUE STRANIERE	pag. 13
INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI STUDENTI CON DSA AGLI ESAMI DI STATO	pag. 14
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 16
ALLEGATI	pag. 17

1.PREMESSA

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA e a tutta l'area dei BES si riflettono sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari d'età.

La legge 170 dell'8 ottobre 2010, riguardante le “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” (DSA) (**v. All. 1 Testo integrale di legge**), dedica l'art.1 al **“Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia”** e l'art.2 alle finalità che la Legge persegue per gli alunni con DSA, partendo dalla prima (**“garantire il diritto all'istruzione”**) e finendo con l'ultima (**“assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale”**).

Con la direttiva del 27 dicembre 2012 e la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, recante **“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” (Vedi All. 2)** per l'approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, si estende il campo d'intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all'intera area dei **Bisogni Educativi Speciali (BES)**.

Tale area comprende: **“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana [in alunni] appartenenti a culture diverse”**.

2.FINALITA'

Il presente documento (Protocollo di Accoglienza) nasce dall'esigenza di informazione per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni con BES nel nostro Liceo, ed essendo deliberato dal Collegio dei Docenti del 26/02/2015 e annesso al POF d'Istituto, consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative.

Finalità generali del protocollo sono:

- Garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES.
- Favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale.
- Ridurre i disagi formativi ed emozionali.
- Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità.
- Formare ed informare il personale docente.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche e si propone di:

- Definire pratiche comuni all'interno dell'Istituto e con le famiglie.
- Facilitare l'accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES.
- Accompagnare gli studenti agli Esami di Stato.

Operativamente, quindi, il nostro Istituto ritiene importante:

- Attivare corsi di aggiornamento/formazione per tutti i docenti.
- Individuare un docente come **“referente DSA e BES”**.
- Adottare compensativi e dispensativi ad personam necessari.

3. RISORSE INTERNE COINVOLTE E COMPITI

Il Dirigente Scolastico (dalle linee guida allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011), sulla base dell'autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola:

- Può valutare l'opportunità di assegnare docenti curricolari, con competenza specifica per alunni con DSA, in classi dove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi.
- Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali.
- Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente:
 - attiva interventi preventivi;
 - trasmette alla famiglia apposita comunicazione;
 - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente.
- Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse.
- Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti).
- Definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione.
- Gestisce le risorse umane e strumentali.
- Promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti.
- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure o apportare eventuali modifiche.
- Assicura allo studente con DSA la presenza di un compagno proveniente dalla stessa classe, qualora la famiglia effettui una segnalazione in tal senso al momento dell'iscrizione.
- Inserisce l'alunno con BES, ove possibile, in una classe non numerosa.
- Evita, ove possibile, l'iscrizione nella stessa sezione di più studenti con DSA.

All'interno dell'Ufficio di Segreteria (area alunni con DSA), un incaricato si occupa di:

- Accogliere la pratica d'iscrizione.

- Verificare la presenza di certificazione medica all'interno dei moduli d'iscrizione e comunicare al D. S. e al Referente BES eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità didattica efficace. Le diagnosi DSA rilasciate dopo il 2 novembre 2010 sono accolte dalla scuola con riserva, ma la scuola avvia comunque il PDP, individua ed applica le misure dispensative e gli strumenti compensativi adeguati ai singoli allievi.
- Raccogliere e conservare il materiale con le notizie personali dello studente (schede, dati anagrafici, diagnosi, informazioni fornite dalle scuole precedenti, strumenti compensativi e dispensativi usati).
- Definire uno spazio apposito dove conservare i dati degli studenti curandone l'accesso, per chi ne ha diritto, e facendo in modo che i documenti non escano al di fuori di un ambito "riservato".
- Garantire che le informazioni relative al funzionamento della scuola (orario didattico, orari di ricevimento degli insegnanti ecc.) giungano in modo adeguato alla famiglia.
- Comunicare, in caso di iscrizione o passaggio ad altra scuola, la presenza del disturbo trasmettendo la documentazione in modo idoneo, con le informazioni riguardanti il percorso didattico seguito, favorendo la continuità tra i vari ordini di scuola.

Il Referente BES (dalle linee guida allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011), assegnato su proposta e approvazione del Collegio dei Docenti:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- promuove lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;

- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

Il Coordinatore di classe (in cui siano inseriti alunni con BES e con DSA) svolge il ruolo di mediatore fra la famiglia, l'alunno e il Consiglio di Classe ed è tenuto a:

- informare i colleghi del proprio consiglio di classe ed eventuali supplenti su quanto detto dal referente in merito alla normativa vigente, alle metodologie didattiche e agli strumenti da utilizzare;
- sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l'integrazione fornendo informazioni adeguate sui disturbi di apprendimento (prima di parlarne in classe con i compagni è necessario avere il consenso dei genitori e dell'alunno);
- convocare le famiglie per coinvolgerle nella stesura del PDP;
- monitorare l'applicazione del PDP;
- consegnare copia del PDP firmato al referente, all'ufficio di segreteria area alunni BES e alla famiglia.

Il Consiglio di classe (in cui siano inseriti alunni con BES e con DSA) è tenuto a:

- prendere visione della certificazione diagnostica rilasciata da organismi preposti;
- individuare le difficoltà e le potenzialità dell'alunno/a entro il primo bimestre di scuola effettivo (ottobre-novembre);
- personalizzare la didattica e le modalità di verifica;
- promuovere la creazione di un clima relazionale, sostenendo l'autostima e la motivazione;
- mettere in atto strategie di recupero/potenziamento e di aiuto compensativo;
- stendere un PDP (Piano Didattico Personalizzato), entro il mese di novembre, in cui saranno specificate le misure dispensative e compensative ritenute più idonee per l'alunno/a partendo da un'attenta lettura della diagnosi, decidendo anche, se ritenuto opportuno, di contattare lo specialista che l'ha redatta;
- segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà, nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- definire con lo studente e la famiglia le modalità più adeguate per lo svolgimento del lavoro in classe e a casa;
- definire i necessari incontri con la famiglia.

Tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe concorrono alla valutazione in chiave formativa, secondo la normativa di riferimento.

La Famiglia:

- Consegna, se lo ritiene opportuno, la diagnosi alla scuola, depositandola in segreteria con lettera di trasmissione, e la fa protocollare (o spedire con raccomandata R/R, analogamente alla richiesta di compilazione del PDP).

- Chiede al Coordinatore di Classe, o ad un altro insegnante del Consiglio, di definire le modalità più adeguate per informare la classe (in cui è inserito l'allievo) sulle problematiche connesse ai disturbi DSA.
- Propone suggerimenti per la stesura del piano didattico personalizzato redatto dal Consiglio di Classe.
- Formalizza con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili.
- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati.
- Supporta lo svolgimento dei compiti a casa direttamente o tramite un tutor.
- Sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico.
- Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti.
- Incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.
- Considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo, delle singole discipline.

Lo Studente ha diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarlo ad ottenere il massimo dalle sue potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.

Ha il dovere di:

- porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.

Ove l'età e la maturità lo consentano, suggerisce ai docenti le strategie di apprendimento che ha maturato autonomamente.

4.PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Il PDP costituisce un contratto formativo fra docenti, famiglia ed allievo (se in età adeguata) per il successo scolastico dello studente con BES.

Il PDP è redatto dal Consiglio di Classe ove è presente l'alunno con DSA (nei casi di diagnosi specialistica acquisita agli atti L.170/10 e successivo D.M. Attuativo, o di valutazione di richiesta d'intervento immediato, come da direttiva ministeriale sui BES 27/12/12).

Il PDP va redatto entro il primo trimestre dell'anno scolastico per gli alunni con diagnosi già agli atti, o su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione specialistica consegnata entro la fine di marzo dell'anno scolastico per alunni con BES.

La redazione del documento prevede:

1. Una fase preparatoria d'incontro e di dialogo fra docenti, famiglia e specialisti per scambio di informazioni e accordi preliminari in merito alle scelte educative e didattiche da esplicitare nel PDP.
2. La redazione collegiale del PDP, utilizzando l'allegato modello d'Istituto (all. n...), e la presentazione alla famiglia, che può proporre integrazioni e/o modifiche.
3. La stesura finale e la sottoscrizione del documento (Consiglio di Classe di novembre). Tale documento costituirà un allegato riservato della programmazione di classe.
4. L'invio (entro la fine del mese di novembre) del PDP agli uffici di segreteria in 4 copie: una per il fascicolo personale dell'alunno, una per la famiglia, una per il coordinatore di classe e una per il referente di Istituto.

Il PDP deve essere monitorato e verificato periodicamente dal Consiglio di Classe, deve essere consultato dai docenti supplenti e deve essere esplicitato nella documentazione per l'esame di Stato.

Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione una specifica programmazione delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell'anno scolastico (all. n.).

In considerazione della matrice evolutiva dei DSA, il PDP deve essere aggiornato all'inizio di ciascun anno scolastico, e qualora nuovi elementi suggeriscano l'opportunità di effettuare modifiche alle scelte educative e didattiche effettuate.

La famiglia collabora alla redazione del PDP, lo sottoscrive, si assume responsabilità e compiti per garantire continuità al percorso scolastico personalizzato nello svolgimento delle consegne a casa, con le modalità stabilite con i docenti in fase di redazione.

5. MISURE E STRUMENTI DISPENSATIVI/COMPENSATIVI

Nell'ambito del PDP vengono definite le modalità con cui utilizzare le misure dispensative e/o compensative prescritte nella segnalazione diagnostica, con l'obiettivo di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria, senza peraltro facilitare il compito dal punto di vista cognitivo (Esempi: la sintesi vocale o un mediatore che svolga la lettura ad alta voce di testi e consegne, il registratore per non dover prendere appunti, la videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, la tavola pitagorica, tabelle, formulari ...).

Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento (Esempi: dispensa dalla lettura ad alta voce, riduzione della lunghezza di una prova, deroga ai limiti di tempo per svolgere determinati esercizi ...).

Strumenti tecnologici: poiché è indispensabile che docenti e famiglia imparino ad usarli prima di farli impiegare agli alunni, ci si deve rivolgere al Centro Territoriale di Supporto, che è la struttura istituita dal MIUR per la consulenza sull'uso delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica.

Esami di Stato e prove INVALSI: sono legali solo le misure contenute nel PDP e sottoscritte dai genitori, per cui il PDP va preliminarmente sottoposto al Presidente della Commissione d'esame e all'eventuale osservatore esterno INVALSI.

6. VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione dell'alunno con DSA sono validi il DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione - Articolo 10) e le norme elencate nella legge 170/11 e decreto attuativo.

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Le prove di verifica devono permettere agli alunni con DSA di dimostrare la padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria (ad esempio, leggere all'alunno il testo di un problema o di una verifica di comprensione del testo, leggere la consegna ad alta voce e verificarne la comprensione, fornire l'esempio oltre alla consegna, fare precedentemente una simulazione della verifica, prescindere dagli errori ortografici nel valutare un testo scritto, predisporre per tutta la classe verifiche scalari, o graduate, che presentano inizialmente prove più semplici, per poi aumentare di difficoltà).

Le modalità di valutazione devono essere coerenti con quanto concordato nel PDP: è opportuno che tutti gli insegnanti accettino anche risultati parziali, confidando nel consolidamento di abilità e conoscenze grazie alla graduale acquisizione di strategie di compenso.

7. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA segnala il caso al Dirigente Scolastico.

8. QUALCHE PRECISAZIONE SULLE LINGUE STRANIERE

Dalle Linee Guida:

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- Di tempi aggiuntivi.
- Di una adeguata riduzione del carico di lavoro.
- In caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste dall'art.6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esami di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

“Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria, i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari”.

L'esonero dalle lingue straniere deve essere esplicitamente indicato nella segnalazione diagnostica e non consente il conseguimento del diploma di licenza, anche se viene predisposto un percorso didattico differenziato (*Art. 6 - D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011*). Pertanto il Consiglio di Classe valuterà con particolare attenzione tale possibilità ed eventualmente presenterà alla famiglia un'informativa circa la normativa sopra citata, che dovrà essere sottoscritta per presa visione.

9. INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI STUDENTI CON DSA AGLI ESAMI DI STATO

Il Consiglio di Classe, per gli alunni con DSA, deve allegare al Documento del 15 maggio un fascicolo riservato con:

- Metodologie e procedure utilizzate.
- Criteri adottati per la valutazione.
- Modalità previste per lo svolgimento delle prove.
- Elenco dei documenti in allegato (certificazione diagnosi DSA; P.D.P.; simulazioni prove d'esame; mappe e formulari utilizzati durante le prove scritte).
- Informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi effettivamente utilizzati.
- Indicazioni su modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame (per esempio: tempi più lunghi; eventuale persona che legga all'alunno; registrazione vocale ed ascolto in cuffia; sistema valutativo personalizzato, attento più al contenuto che alla forma; maggiore considerazione per la prova orale).

In attesa delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione da parte degli alunni con DSA, si deve tenere conto della normativa relativa a **“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di stato”**:

ART.6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 15 MAGGIO

c.1 *I consigli di classe dell'ultimo anno elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.*

c.2 *Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.*

Art. 12.7 *La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.*

Regolamento Valutazione CdM del 13 marzo 2009 - Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n°137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n°169 del 30/10/2008” art. 10

Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

In sede d’esame è possibile inoltre:

- predisporre, da parte della Commissione, prove di verifica per la terza prova scritte in modo ordinato, usando carattere Arial/Verdana con interlinea 1 e mezzo e grandezza almeno 12;
- utilizzare, da parte dello studente con DSA, un Personal Computer per lo svolgimento della Prima e della Seconda Prova con correttore ortografico o eventuali altri strumenti utilizzati nel corso dell’anno scolastico;
- personalizzare la griglia di valutazione delle prove d’esame.

“Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo” (art.18 O.M. N. 37 2013/2014).

Per gli alunni con BES non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA (art.18 O.M. N. 37 2013/2014).

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 170 dell'8 ottobre 2010
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (D.M. 12 luglio 2011)
- D.M. 27/12/2012
- C.M. n. 8 del 6 marzo 2013
- Nota prot.n.2563 del 22 novembre 2013
- O.M. N.37 2013/2014
- DPR 22 GIUGNO 2009, N.122

11. ALLEGATI

Legge 170	all. n. 1
C.M. n.8 del 6 marzo 2013	all. n. 2
Format Piano Didattico Personalizzato	all. n. 3
Scheda Didattica	all. n. 4
Segnalazione alunno con sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento	all. n. 5